

Codice DB1410

D.D. 2 aprile 2014, n. 801

Regio Decreto: 523/1904 - Polizia Fluviale: 5389 - Comune: Mombasiglio (Cn) - Corso d'acqua: T. Mongia - Autorizzazione idraulica in sanatoria ponte esistente sulla strada comunale di via Ascheri. Richiedente: Amministrazione comunale, con sede in Mombasiglio, Piazza Municipio n. 2

In data **19/02/2014** l'Amministrazione comunale di Mombasiglio, con sede in Mombasiglio, Piazza Municipio n. 2, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica in sanatoria per il mantenimento del ponte sul torrente Mongia, sito in via Ascheri, su strada comunale.

All'istanza sono allegati gli elaborati tecnici redatti dall'ing. Prucca Roberto, con studio in via Provinciale n. 9 – Montaldo Mondovì – ed in base ai quali è stato realizzato il rilievo dello stato di fatto e la conseguente verifica idraulica dell'attraversamento di che trattasi.

Dall'esame degli atti tecnici e dai risultati delle verifiche idrauliche allegate, il mantenimento del ponte in oggetto è da ritenersi ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Mongia.

Nel caso in esame, ai sensi del regolamento regionale n° 14/R/2004, dovrà essere dovrà essere formalizzato un atto di concessione (gratuito) per l'occupazione del sedime demaniale, ferma restando l'osservanza da parte del richiedente e dei suoi eventuali aventi causa, delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 5-5072 del 08/01/2007;
- vista la D.D. n. 1717/25.00 del 04/11/2005;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, in sanatoria, il comune di Mombasiglio, con sede in Mombasiglio, Piazza Municipio n. 2 al mantenimento dell'attraversamento in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza degli adempimenti indicati nel preambolo e delle seguenti prescrizioni:

- l'opera dovrà essere mantenuta come illustrata negli elaborati grafici e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore

- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del ponte, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.), ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

Il Dirigente
Mauro Forno